

COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO
Provincia di L'Aquila (AQ)



AREA EMERGENZA SISMA-UFFICIO RICOSTRUZIONE

DECRETO DEL SINDACO

Pubblicato all'Albo Pretorio il 17.09.2012

DECRETO N.59 del 12.09.2012

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI VILLA SANT'ANGELO (CAPOLUOGO E FRAZIONE). **PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI** AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DCD-PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 3 DEL 09.03.2010.

II SINDACO

RICHIAMATO il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" ed in particolare l'art. 2 comma 12 bis del citato Decreto Legge, che prevede che: "*i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il Presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1*" e l'articolo 14 comma 5 bis che prevede che: "*i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*";

RICHIAMATO altresì il decreto del 9 marzo 2010, n. 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo ;

CONSIDERATO che

- l'Amministrazione Comunale in data 29 agosto 2011 ha stipulato una convenzione con il DARC (Università di Catania) per il supporto nella formazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione (artt. 4, 5, 6 del DCD n. 3 del 9 marzo 2010 e s.m.i.);
- per le finalità di cui all'art. 4 del DCD n.3 del 9.3.2010 "Piani di ricostruzione: definizione dei criteri di delimitazione", il Comune di Villa Sant'Angelo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 dello stesso DCD, all'interno del Perimetro individuato ex art. 2 del predetto DCD, ha individuato un unico Piano di Ricostruzione riguardante i nuclei storici presenti nel territorio comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti e riassunto come segue l'iter di adozione del Piano di ricostruzione ai sensi dell'art. 6 del DCD n. 3 del 9.3.2010:

- la propria Ordinanza n. 18 del 19.09.2010 con la quale, previa intesa con il Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidente regione Abruzzo, Presidente Provincia dell'Aquila e Sindaco

raggiunta in data 21.07.2010, a termine dell'art. 2 del Decreto n. 3 del Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo ed ai fini della predisposizione dei Piani di Ricostruzione di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, sono state perimetrare le parti di territorio comunale considerate Centri Storici del Comune di Villa Sant'Angelo;

- il proprio Decreto n. 49 del 17.10.2011 con il quale si è provveduto alla definizione degli Ambiti da sottoporre a Piani di Ricostruzione, ai sensi degli artt.4 e 6 comma 1 del D.C.D n. 3/2010, ed all'approvazione dei relativi elaborati tecnici predisposti dal DARC (Università di Catania);
- l'Avviso in data 17.10.2010 con il quale lo scrivente sindaco ha reso noto, per le finalità di cui all'art.6 del DCD n.2/2010, la predetta suddivisione in Ambiti;
- l'Avviso in data 19. 10. 2011, con il quale lo scrivente sindaco ha invitato i proprietari o titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari, costituente aggregato edilizio all'interno degli Ambiti approvati con Decreto sindacale n.49 del 17.10.2011 ed i loro tecnici o delegati, alla presentazione di apposite proposte di aggregato o apposite integrazioni alle proposte di aggregato già in atti, secondo lo schema di istruttoria formulato dall'amministrazione comunale allegato allo stesso avviso.
- l'Avviso pubblico prot.2615 del 15.11.2011, formulato ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.C.D. n.3 del 09.03.2010 , con il quale viene richiesta ai proprietari o titolari dei diritti reali, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili;
- sono in corso di costituzione i consorzi e le procure speciali;
- nel corso dell'iter predetto, sono pervenute le "*proposta di intervento*" degli aggregati, la cui valutazione è avvenuta preliminarmente alla predisposizione della proposta di P.d.R., per cui si ritiene adempiuto il procedimento previsto dal 2 comma dell'art. 6 del DCD n.3/2010;

VISTI inoltre:

- il proprio decreto n.58 del 30.12.2011 con il quale è stato adottato il Piano di Ricostruzione del comune di Villa Sant'Angelo (capoluogo e frazioni);
- gli avvisi in data 4.1.2012, 25.1.2012 e 1.3.2012 con i quali sono stati invitati gli interessati a presentare eventuali osservazioni al PDR;

DATO ATTO che a seguito dei predetti avvisi sono state presentate numerose osservazioni, le quali sono state istruite dall'Ufficio di Piano e dall'Università di Catania ed attentamente valutate dall'amministrazione;

ESAMINATA la tabella delle Osservazioni predisposta dal DARC (Università di Catania) e dall'Ufficio di Piano allegata al presente decreto, riepilogante le osservazioni presentate e le conseguenti determinazioni dell'amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.6 del DCD n.3 del 9.3.2010

DECRETA

1. La premessa è parte integrante del contenuto del presente atto;
2. Di prendere atto delle osservazioni presentate dagli interessati con riferimento al Piano di Ricostruzione del comune di Villa Sant'Angelo (capoluogo e frazioni), adottato dall'amministrazione comunale con decreto sindacale n.58 del 30.12.2011;
3. Di approvare la relativa Tabella delle Osservazioni al PDR, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposta dal DARC (Università di Catania) e dall'Ufficio di Piano, riepilogante le osservazioni presentate e le conseguenti determinazioni dell'amministrazione;
4. Di dare atto che la predetta tabella sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito internet istituzionale www.comune.villasantangelo.aq.it.

Contro il presente decreto sono ammissibili :

- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Municipale, li 12.09.2012

IL SINDACO
(Pierluigi Biondi)

VILLA SANT'ANGELO - PIANO DI RICOSTRUZIONE
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

legenda: P\T = (P) proprietario; (T) tecnico

A)Tabella di sintesi

n° prot.	data	nome cognome P\T	n° osservazione	esito
102/VI/03	18-gen-12	Arch. Fabio Morganti T	1	ACCOLTA
114/VI/03	19-gen-12	ing. Andrea Rossi T	2	PARZIALMENTE ACCOLTA
265/VI/05	9-feb-12	ing. Maurizio Olla T	3	PARZIALMENTE ACCOLTA
268/VI/04	9-feb-12	Geom. Pasqualino Romanelli T	4	PARZIALMENTE ACCOLTA
405/VI/10	27-feb-12	Angelo Domenico Nardecchia P	5	PARZIALMENTE ACCOLTA
407/VI/11	27-feb-12	Pezzuti Anna Lucia P	6	PARZIALMENTE ACCOLTA
442/VI/10	01-mar-12	Coletti Maria Domenica P	7	PARZIALMENTE ACCOLTA
448/VI/03	02-mar-12	ing. Maurizio Olla T	8	ACCOLTA

506/VI/11	08-mar-12	Andreassi Maria P	9	PARZIALMENTE ACCOLTA
523/VI/03	12-mar-12	Valentini Francesco P Valentini Americo P Valentini Dolores Maria P (eredi De Matteis Michelina)	10	PARZIALMENTE ACCOLTA
522/VI/03	12-mar-12	De Matteis Pasquale P	11	PARZIALMENTE ACCOLTA
529/VI/10	12-mar-12	Nardis Maria Antonietta P	12	ACCOLTA
559/VI/10	16-mar-12	Ing. Fabrizio Lucci T	13	PARZIALMENTE ACCOLTA
576/VI/10	19-mar-12	Arch. Diana Petrucci T	14	PARZIALMENTE ACCOLTA
590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15	PARZIALMENTE ACCOLTA
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16	PARZIALMENTE ACCOLTA
575/VI/10	19-mar-12	arch. Diana Petrucci T	17	PARZIALMENTE ACCOLTA

567/VI/10	19-mar-12	Giovanni D'Attoma P	18	PARZIALMENTE ACCOLTA
571/VI/11	19-mar-12	ing. Andrea Rossi T	19	PARZIALMENTE ACCOLTA
588/VI/03	19-mar-12	arch. Camilla Inverardi T arch. Carla Inverardi T	20	PARZIALMENTE ACCOLTA
626/VI/03	21-mar-12	Ing. Fabrizio Lucci T Ing. Davide Petracca T Ing. Maurizio Floris T	21	RESPINTA
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22	PARZIALMENTE ACCOLTA
542/VI/10	14-mar-12	ing. Giovannino Anastasio RUP di VSA	23	ACCOLTA
574/VI/10	19-mar-12	amministrazione comunale di Villa Sant'Angelo	24	ACCOLTA

B) Tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

n° prot.	data	nome cognome P\T	n° osservazione	contenuto osservazione	controdeduzione
102/VI/03	18-gen-12	Arch. Fabio Morganti T	1	Osservazioni sulla carta di base: ex p.lla 57 erroneamente individuata come spazio aperto, tale particella risulta invece costruita.	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
114/VI/03	19-gen-12	ing. Andrea Rossi T	2	Rileva inesattezze relativamente all'aggregato VSA05 e, in merito alle correzioni, fa riferimento agli elaborati presentati il 15/12/2011 prot. n° 912/01/03 (proposta d'intervento).	PARZIALMENTE ACCOLTA Si riprendono le controdeduzioni all'osservazione prot. n° 571/VI/10 del 19-mar-2012.
265/VI/02	09-feb-12	ing. Maurizio Olla T	3.1	Osservazione in merito all'elaborato P-20, per l'aggregato TUS 02. Richiede lo spostamento dell'aggregato dall'area d'intervento 2 all'area 1	RESPINTA L'aggregato in oggetto è posto in un'area marginale e un unico percorso ne consente l'accesso.
265/VI/02	09-feb-12	ing. Maurizio Olla T	3.2	Osservazione in merito all'elaborato P-20, per l'aggregato VSA 20. Richiede lo spostamento dell'aggregato dall'area d'intervento 2 all'area 1	RESPINTA perché l'edificio è situato in una zona di difficile accesso.

265/VI/02	09-feb-12	ing. Maurizio Olla T	3.3	Osserva che, come illustrato nell'elaborato P-14, la rete del gas non può trovare alloggiamento nel cunicolo interrato, insieme alle reti elettrica e idrica	RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Le reti dei sottoservizi verranno realizzate in conformità alla normativa vigente.
265/VI/02	09-feb-12	ing. Maurizio Olla T	3.4	Nell'elaborato P-11 sono identificati alcuni interventi di demolizione senza ricostruzione. Facendo riferimento ai volumi edilizi adiacenti piazzetta de Andrè si constata la possibilità della creazione di uno spazio urbano "aperto" a sud che ben si presta all'accoglienza di una piccola isola tecnologica per la produzione di energia rinnovabile. Propone l'impianto di teleriscaldamento per coprire il fabbisogno di gran parte del centro. L'impianto sarebbe collocato in piazzetta de Andrè con diramazioni a pettine.	PARZIALMENTE ACCOLTA Le previsioni di piano promuovono soluzioni energetiche sostenibili e sono compatibili con eventuali progetti esecutivi di urbanizzazione, disposti al miglioramento energetico di carattere collettivo ovvero individuale.
268/VI/03	09-feb-12	Geom. Pasqualino Romanelli T	4.1	In riferimento all'elaborato R-2 richiede la rettifica del conteggio della superficie impronta a terra da 338 a 352 mq, data la presenza di un interrato in corrispondenza della corte	RESPINTA L'individuazione della superficie d'impronta a terra è esclusivamente finalizzata all'identificazione di aggregati passibili di partizione secondo l'art. 7 commi 3 e 3 bis dell'OPCM 3820. Tale dato non modifica il QTE del PdR e non incide nel calcolo del contributo da legge 77/09.
268/VI/03	09-feb-12	Geom. Pasqualino Romanelli T	4.2	In riferimento all'elaborato R-9 richiede la correzione della consistenza edilizia ante-sisma, considerando un livello anche il piano seminterrato	PARZIALMENTE ACCOLTA Sulla base della valutazione della documentazione presentata. Si precisa che Il PdR computa la consistenza edilizia in base ai piani fuori terra, mentre gli interrati sono invece indicati con apposita campitura.

405/VI/10	27-feb-12	Angelo Domenico Nardecchia P	5.1	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che: 1) la part. 36 è composta da 4 livelli e non da 2 livelli; 2) la part. 38 è composta per intero da 2 livelli e non da 1-2 livelli; 3) La part. 1109 è composta da 1-2 livelli invece di 1 livello; 4) La part. 1111 è composta da 1 livello invece di 2 livelli; 5) La part. 308 per la porzione posta verso via Roma è composta da 3 + i livelli e non da 2 + i livelli(rif. visure allegate);	PARZIALMENTE ACCOLTE Le precisazioni 1 e 5 sono parzialmente accolte sulla base della valutazione della documentazione presentata. Si precisa che Il PdR computa la consistenza edilizia in base ai piani fuori terra, mentre gli interrati sono invece indicati con apposita campitura. ACCOLTE le precisazioni 2, 3, 4 sulla base della valutazione della documentazione presentata.
405/VI/10	27-feb-12	Angelo Domenico Nardecchia P	5.2	Osserva che la part. 1111 di Lisi Anna Domenica + 6 risulta ricadere in piccola parte sulla part. 39 di Nardis Giovanni (visura allegata)	RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Regolarità e corrispondenze con la situazione catastale saranno valutate in sede d'istanza del titolo edilizio.
407/VI/10	27-feb-12	Pezzuti Anna Lucia P	6.1	In riferimento all'elaborato R-4 osserva che la part. 1131 è stata individuata con lesioni rilevanti anziché crollo parziale (crollo di gran parte del 2 livello).	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
407/VI/10	27-feb-12	Pezzuti Anna Lucia P	6.2	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che: 1) la part. 1131 è composta da 2 livelli anziché 1; 2) la part. 307 è composta da 4 livelli anziché 2 + i (rif. visure allegate);	ACCOLTA la precisazione 1 è accolta sulla base della valutazione della documentazione presentata PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione 2 è parzialmente accolta sulla base della valutazione della documentazione presentata. Si precisa che Il PdR computa la consistenza edilizia in base ai piani fuori terra, mentre gli interrati sono invece indicati con apposita campitura.

407/VI/10	27-feb-12	Pezzuti Anna Lucia P	6.3	In riferimento all'elaborato P-20 osserva che la part. 35 costituisce abitazione principale (erroneamente intestata a Ciocca Mario) insieme alla 307 sub.1,2 e alla 1131	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
407/VI/10	27-feb-12	Pezzuti Anna Lucia P	6.4	In riferimento all'elaborato R-15 osserva che la part. 35 è campita con un colore non riscontrabile in legenda	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
442/VI/10	01-mar-12	Coletti Maria Domenica P	7.1	Osserva delle imprecisioni nella carta di base: la part. 24 deve essere arretrata di 5,35 m dal filo stradale	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
442/VI/10	01-mar-12	Coletti Maria Domenica P	7.2	In riferimento all'elaborato P-11 si chiede per la part. 26 la "demolizione e ricostruzione", anziché "restauro e consolidamento", con arretramento rispetto ai fronti prevalenti del PdR.	RESPINTA Il PdR conferma le indicazioni normative del piano di recupero vigente dalla data del 21/05/1981. L'edificio presenta delle qualità di ordine storico e urbano. Inoltre, l'arretramento non corrisponde, poi, ai criteri di conformità previsti dal PdR per gli allineamenti confermati.

448/VI/03	02-mar-12	ing. Maurizio Olla T	8	Osservazioni sulla tempistica: Si chiede che nel PdR vengano esplicitati i termini per la presentazione dei progetti esecutivi, quindi congiuntamente per le domande di contributo, ai sensi dell'art. 4, c. 1, OPCM 3996/2012	ACCOLTA Il PdR riporta le indicazioni normative di carattere regionale e nazionale, fatta salva l'avvenuta accessibilità e messa in sicurezza degli aggregati edilizi. L'amministrazione comunale con atti separati indicherà l'avvenuto espletamento delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, OPCM 3996/2012.
506/VI/10	08-mar-12	Andreassi Maria P	9.1	In riferimento all'elaborato P-20 per la part. 98 sub 4, 5 si chiede di attribuire all'immobile categoria di danno "crolli interni strutturali" anziché "lesioni rilevanti"	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
506/VI/10	08-mar-12	Andreassi Maria P	9.2	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che la part. 98 sub 4, 5 il fabbricato è solo residenziale (con cantina annessa) anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.
506/VI/10	08-mar-12	Andreassi Maria P	9.3	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che: la UA 198 è di 3 livelli fuori terra anziché 2; la UA 199 è di 4 + i livelli fuori terra anziché 2; la UA 200 è di 2 livelli fuori terra + 1 livello loggia + interrato, anziché 2	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta sulla base della valutazione della documentazione presentata
506/VI/10	08-mar-12	Andreassi Maria P	9.4	In riferimento all'elaborato R-10 osserva che sono presenti due cantine interrate voltate	ACCOLTA La precisazione è accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata

523/VI/03	12-mar-12	Valentini Francesco P Valentini Americo P Valentini Dolores Maria P (eredi De Matteis Michelina)	10.1	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che il fabbricato è solo residenziale (con cantina annessa) anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.
523/VI/03	12-mar-12	Valentini Francesco P Valentini Americo P Valentini Dolores Maria P (eredi De Matteis Michelina)	10.2	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che le U.A. 73, 75 hanno 3 livelli anziché 2	RESPINTA In base alla documentazione disponibile sullo stato di fatto la consistenza edilizia risulta di due livelli fuori terra.
523/VI/03	12-mar-12	Valentini Francesco P Valentini Americo P Valentini Dolores Maria P (eredi De Matteis Michelina)	10.3	In riferimento agli elaborati P-10 e P-11 si chiede la possibilità di ricostruzione del sovrappasso (costituito da 2 ambienti) su via Colombo Andreassi, per il quale il PdR prevede la non ricostruzione.	ACCOLTA Per la ricostruzione del sottopasso si rimanda a strumenti attuativi che l'amministrazione comunale predisporrà a seguito di studi e valutazioni successivi al PdR, d'intesa con i portatori di interessi.
522/VI/03	12-mar-12	De Matteis Pasquale P	11.1	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che la part. 315 il fabbricato è solo residenziale (con cantina annessa) anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.

522/VI/03	12-mar-12	De Matteis Pasquale P	11.2	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che l'UA 75 è composta da 3 livelli di cui 1 parzialmente seminterrato	PARZIALMENTE ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata. Si precisa che Il PdR computa la consistenza edilizia in base ai piani fuori terra, mentre gli interrati sono invece indicati con apposita campitura
522/VI/03	12-mar-12	De Matteis Pasquale P	11.3	In riferimento all'elaborato R-10 osserva che la part. 315 presenta interrati voltati	ACCOLTA La precisazione è accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata
522/VI/03	12-mar-12	De Matteis Pasquale P	11.4	In riferimento agli elaborati R-8 e P-20 osserva che il locale commerciale (farmacia) si trova alla part. 297 anziché 301 e all'UA 93 anché 94	ACCOLTA La precisazione è accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata
529/VI/10	12-mar-12	Nardis Maria Antonietta P	12	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che part. 54 sub. 4 è di 2 livelli + sottotetto anziché 2 livelli	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
559/VI/10	16-mar-12	Ing. Fabrizio Lucci T	13	In riferimento agli elaborati P-10 e P-11 si osserva incongruenza nelle categorie d'intervento. Osserva inoltre che la sostituzione edilizia risulta in contrasto con le esigenze manifestate dai proprietari, ad esclusione di quelli della part. 19 (che non si sono espressi).	PARZIALMENTE ACCOLTA I nuclei di sostituzione edilizia sono proposti dalla amministrazione e di seguito concertati con i proprietari. Nel caso in cui i proprietari non volessero aderire alla proposta della AC, i loro interventi seguiranno le categorie indicate nella tavola P10
576/VI/10	19-mar-12	Arch. Diana Petrucci T	14.1	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che tutto l'aggregato è classificato nell'elaborato come residenza mista mentre in realtà esso è adibito prevalentemente a residenza (40% ab. Princ. E 24% ab. Sec.) e 36% a Deposito.	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.

576/VI/10	19-mar-12	Arch. Diana Petrucci T	14.2	In riferimento all'elaborato R-9 allega schema con rettifica della consistenza.	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15.1	In riferimento all'elaborato R-10 osserva che: la part n°660 l'interrato non interessa parte della particella ma la sua interezza; la part n° 609 ex 334 l'interrato non interessa parte della particella ma la sua interezza; la part n° 332 non è stato segnalato l'interrato	ACCOLTA La precisazione è accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata
590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15.2	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che: la part n°609 ex 334 non è su 2-4 livelli bensì interamente su 3 livelli; la part n° 332 non è su 2 livelli bensì su 3 + I; la particella n°68 non è su 2 livelli bensì su 3 + I.	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15.3	In riferimento all'elaborato R-3 osserva che la part. n° 660 e n° 332 è senza esito vanno adottati provvedimenti conseguenti	RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Si rimanda alla procedura indicata nella nota dell'SGE 00716 del 14/01/2012.

590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15.7	In riferimento all'elaborato P-11 osserva che all'interno della part. n° 609 ex 334 è prevista solo per parte di essa la ricostruzione, categoria che andrebbe estesa a tutta la superficie in quanto si tratta di un edificio da demolire.	RESPINTA La demolizione indicata è prevista per ragioni di sicurezza, coinvolge solo i piani fuori terra e non gli interrati. Il PdR prevede la categoria di intervento "completamento" in tutti i casi in cui sono presenti ambienti interrati.
590/VI/03	19-mar-12	Ing. Gianfranco Caggiano T	15.8	In riferimento all'elaborato P-18 osserva incongruenze in merito alla part n° 609 ex 334 per la quale è prevista la ristrutturazione edilizia, mentre sull'elaborato R-7 è prevista la demolizione.	RESPINTA L'elaborato P18 riporta le categorie di intervento individuate dai portatori d'interesse all'interno della scheda proposta di intervento . La tavola R7 invece riporta il contenuto delle schede GTS.
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.1	In riferimento all'elaborato R-4 chiede che per la Part. 98 sub. 7 si attribuisca all'immobile categoria di danno "crolli interni strutturali" anziché "lesioni rilevanti" (crollo interno ipotizzato da VVF).	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.2	In riferimento all'elaborato R-15 osserva che l'intervento di MS non è idoneo visto lo stato di fatto	RESPINTA Osservazione non è pertinente al PdR. L'estensore osserva il Piano di Recupero (vigente) e non il Piano di Ricostruzione, che ne riporta solo lo stralcio.
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.3	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che il fabbricato è solo residenziale anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.4	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che UA 200 è di 2 livelli fuori terra + 1 livello loggia + interrato, anziché 2	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.

568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.5	In riferimento all'elaborato R-10 osserva che l'immobile presenta l'interrato voltato	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
568/VI/10	19-mar-12	Tiziana Tuccella P	16.6	In riferimento all'elaborato P-16 osserva la non conforme collocazione del portale n°3	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
575/VI/10	19-mar-12	arch. Diana Petrucci T	17.1	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che il fabbricato è solo residenziale (con deposito annesso) anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.
575/VI/10	19-mar-12	arch. Diana Petrucci T	17.2	In riferimento all'elaborato R-9 allega schema con rettifica della consistenza.	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
567/VI/10	19-mar-12	Giovanni D'Attoma P	18.1	In riferimento all'elaborato R-8 osserva che la part.695 sub 3 il fabbricato è solo residenziale anziché residenza mista	PARZIALMENTE ACCOLTA La precisazione è parzialmente accolta in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Si precisa che la categoria di PdR "residenza mista" comprende la residenza più cantina o altra pertinenza.
567/VI/10	19-mar-12	Giovanni D'Attoma P	18.2	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che l'UA 17 ha parte rimasta in piedi di 2 livelli (come da elaborato PdR), mentre la porzione crollata era costituita da 3 livelli + i anziché 2	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.

567/VI/10	19-mar-12	Giovanni D'Attoma P	18.3	In riferimento all'elaborato R-10 osserva che la UA 17 presenta l'interrato voltato	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
571/VI/10	19-mar-12	ing. Andrea Rossi T	19.1	si osserva che: 1) la part. 302 deve essere cambiata in 602 2) mancato allineamento tra catasto e attuale situazione patrimoniale; 3) la rettifica alla pubblicazione di aggregato (rif. visure catastali) 4) la rettifica nominativi pubblicazione di aggregato; 5) fa riferimento alle n. 2 (19. gen, prot. n°114/VI/03) 6.a) la part. 17 sub.3 la planimetria non è corretta.	1) ACCOLTA in base alla valutazione della documentazione presentata 2, 3, 4) RESPINTE osservazioni non pertinenti al PdR bensì alla pubblicazione degli aggregati, ai fini della costituzione dei consorzi. 5) RESPINTA La suddivisione in Unità Architettoniche non modifica il QTE del PdR e non incide nel calcolo del contributo. 6) RESPINTA perché le informazioni prodotte sono carenti o mancanti.
571/VI/10	19-mar-12	ing. Andrea Rossi T	19.2	In riferimento all'elaborato R-6 si segnala un errore nelle volumetrie (part.17 sub. 3) vi è una porta murata che invece costituisce l'ingresso ad un'abitazione; il 3° piano dello stesso immobile è indicato erroneamente come superfetazione	PARZIALMENTE ACCOLTA L'elaborato R6 è un elaborato indicativo finalizzato alle indicazioni dello stato di danno piuttosto che al rilievo dello stato di fatto architettonico.

571/VI/10	19-mar-12	ing. Andrea Rossi T	19.3	In riferimento all'elaborato P-10 osserva che la categoria d'intervento prevista per la part. 17 sub. 3 per il 3 piano contrasta con la previsione di "demolizione senza ricostruzione" indicata dalla scheda proposta d'intervento consegnata il 15 dicembre 2011 prot. n. 2912/VI/03	PARZIALMENTE ACCOLTA Il PdR individua delle categorie d'intervento generali per UA che contengono le categorie del DPR 380/2001. In sede d'istanza del titolo edilizio verranno valutati interventi di dettaglio.
571/VI/10	19-mar-12	ing. Andrea Rossi T	19.4	In riferimento all'elaborato R-9 osserva che la part. 17 sub.3 è composta da 3 livelli invece che 2	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
588/VI/03	19-mar-12	arch. Camilla Inverardi T arch. Carla Inverardi T	20.1	si chiede lo spostamento dell'aggregato TUS 15 dall'area d'intervento 2 all'area 1	Parzialmente ACCOLTA perché l'aggregato in oggetto si presta, logisticamente, ad essere ricompreso nell'area d'intervento 1
588/VI/03	19-mar-12	arch. Camilla Inverardi T arch. Carla Inverardi T	20.2	si chiede di poter usufruire dei MAP a prezzi calmierati per i clienti stranieri che vogliono seguire l'iter delle pratiche e l'avanzamento dei lavori.	RESPINTA Non pertinente al PdR.
588/VI/03	19-mar-12	arch. Camilla Inverardi T arch. Carla Inverardi T	20.3	si chiede di riconoscere il sub-aggregato VSA 12, part. 3. Si dichiara di avere il 51% dei proprietari	RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR bensì alla pubblicazione degli aggregati, ai fini della costituzione dei consorzi.

626/VI/03	21-mar-12	Ing. Fabrizio Lucci T Ing. Davide Petracca T Ing. Maurizio Floris T	21	In riferimento all'elaborato R-2 si richiede la rettifica della partizione dell'aggregato VSA-12 e si chiede che la partizione divenga un aggregato indipendente.	RESPINTA In contrasto con i contenuti normativi dell'art. 7, c. 3 della OPCM 3820/2009.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.1	Nel decreto di adozione non è specificato che il PdR è in variante al PRG vigente.	RESPINTA Il PdR sarà recepito dal PRG.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.2	Il PdR non è sottoscritto da un progettista come la norma richiede.	RESPINTA Il progettista del Piano è il dirigente dell'UTC
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.3	In riferimento agli elaborati R-2 e R-13: evidenziazione di errore nella perimetrazione dell'aggregato VSA 16	ACCOLTA sulla base della valutazione della documentazione presentata.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.4	In riferimento all'elaborato R-2 si osserva che alcuni edifici non sono stati dotati di numerazione progressiva relativa alle UA degli aggregati VSA 25 e VSA 10. La presenza dei suddetti edifici su le cartografie determina la necessità di essere sottoposti alla classificazione ed alla numerazione alla pari di tutti gli altri, quale sia l'uso.	RESPINTA Il piano adotta la suddivisione degli aggregati in Unità Architettoniche su tutto il costruito della perimetrazione di PdR.

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.5</p>	<p>L'elenco dei titolari dei diritti reali indicato nel PdR è difforme dall'elenco dei titolari dei diritti reali di cui alle dichiarazioni rese in sede di proposte di individuazione dell'aggregato.</p>	<p>RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Gli elaborati del PdR non contengono elenchi dei titolari dei diritti reali.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.6</p>	<p>In riferimento all'elaborato R-8 si osserva che Il PdR non tiene conto che la classificazione "altri usi" riguarda le pertinenze di residenze (tale vincolo pertinenziale va riportato nel PdR), oppure residenze stesse (VSA 10 Piazza Coletti). La dimensione dell'edificio pertinenziale non influisce sui requisiti di pertinenzialità, non impedisce l'accesso ai benefici per la ricostruzione di cui alla L.77/2009, ed alle possibilità offerte della LR 18/83 art. 30. Inoltre la fonte catastale o le informazioni derivanti dalla fiscalità locale non possono essere utilizzate per determinare gli usi urbanistici in quanto esse hanno solo finalità fiscali, così come non hanno effetti probatori e giuridici. Le fonti per la determinazione degli usi per finalità urbanistiche sono il PRG vigente ed, in subordine, il Piano di Recupero di cui alla delibera consiliare n. 6/1981.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA La definizione di pertinenza è riportata dal PdR ai fini della classificazione del centro abitativo e delle sue qualità urbane. Essa non influisce sulle destinazioni d'uso dello stato di fatto dei progetti edilizi e sull'accesso ai contributi per la ricostruzione di cui alla legge 77/09.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.7</p>	<p>In riferimento all'elaborato R-9 si osserva che Il censimento dei locali interrati voltati è incompleto, pertanto solo a seguito della costituzione dei consorzi con la conseguente redazione dello stato di consistenza delle proprietà, si potrà definire la presenza o meno dei locali interrati.</p>	<p>RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Il censimento dei locali interrati è informazione indicativa (cfr. elenco elaborati indicativi, art. 2 delle NTA). La consistenza edilizia dello stato di fatto è vincolante in sede di istanza di titoli edilizi.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.8</p>	<p>In riferimento all'elaborato R-9 si osserva che la determinazione della consistenza edilizia (numero dei piani) non può avvenire in base alla perimetrazione delle U.A. ed al rilievo dichiaratamente incompleto fatto in sede di elaborazione del PdR, ma in base al rilievo ed alle risultanze dello stato di consistenza delle proprietà redatti a seguito della costituzione del consorzio, perché all'interno di ogni U.A. possono essere presenti altezze diverse con numero di piani diversi.</p>	<p>RESPINTA La consistenza edilizia è stata determinata ai fini delle previsioni di PdR sulla base della documentazione fotografica pre-sisma e sulla base del rilievo effettuato sul campo.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.9</p>	<p>In riferimento all'elaborato R-10 si osserva che La base cartografica utilizzata per l'elaborato di PdR è incompleta e non corrispondente alla realtà, così come il censimento dei locali interrati. Pertanto solo a seguito della costituzione dei consorzi con la conseguente redazione dello stato di consistenza delle proprietà, si potrà definire la presenza o meno dei locali interrati ed il rilievo delle strutture murarie e degli orizzontamenti.</p>	<p>RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. La cartografia utilizzata è frutto di un'approfondita indagine sullo stato di fatto realizzata a seguito del sisma e costituisce base scientifica fondamentale per le scelte di PdR.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.10</p>	<p>In riferimento all'elaborato P-2 si riconosce che i sottopassi sono una testimonianza storica di valore insieme agli archi di sbatacchio, quindi la scelta di demolire quello su via C. Andreassi è incoerente con i valori riconosciuti dal PdR (difetto di motivazione).</p>	<p>ACCOLTA Per la ricostruzione dei sottopassi si rimanda a strumenti attuativi che l'amministrazione comunale adotterà a seguito di studi e valutazioni successivi al PdR, d'intesa con i portatori di interessi.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.11</p>	<p>In riferimento all'elaborato P7, pag. 5, voce 1.3.2, pag. 6, voce 1.4 si osserva che: l'altezza interpiano di 3 metri (limite imposto per la nuova edilizia residenziale) è sottostimata in quanto: a) non tiene conto che le tecniche costruttive storiche determinano altezze interne maggiori; b) non tiene conto dei sottotetti e delle rampe delle scale. Inoltre ai fini del "dimensionamento delle macerie" un solaio di soli 25 cm può incongruente con la statica dell'edificio: seguendo le indicazioni del PdR lo spessore della parte strutturale sarebbe di circa 14 cm (esempio: pavimento 2cm, massetto 6-7cm, struttura 14-15cm, intonaco 2cm = 25cm): questo determina un dimensionamento delle macerie sottostimato. Inoltre facendo una verifica dei dati del PdR, emerge che tra Villa Sant'Angelo e Tussillo vi sono solo 50 U.A. da demolire, infatti: tipo edilizio prevalente: casa a schiera; dimensioni planimetriche medie: 6*12= 72 mq; altezza media 3,30mt ; Volume per piano: 72*3,3= 237 mc; numero piani 3 (visto che il centro abitato è su una collina è molto frequente la presenza della cantina); volume complessivo U.A. tipo: 237*3=7111m; Il PdR stima 35.600mc che corrispondono a 35.600/831= 50 U.A. Da una comparazione con l'elaborato P7 emerge che tale dimensionamento non è attendibile.</p>	<p>RESPINTA osservazione non pertinente al PdR. Il volume delle macerie non ha conseguenze sulle prescrizioni di PdR, non modifica il QTE e non incide nel calcolo del contributo da legge 77/09.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.12</p>	<p>La perimetrazione della zona di intervento per la rimozione delle macerie non tiene conto della perimetrazione degli aggregati. Pertanto l'aggregato compreso in due zone di intervento diverse modalità e tempistiche relative alla rimozione delle macerie, considerato che ogni zona di intervento, e non ogni aggregato, va in appalto in maniera autonoma. Questo comporta notevoli rallentamenti per raggiungimento degli obiettivi di cui alla L. 77/2009 (rientro rapido della popolazione) in quanto bisogna attendere che tutti gli appalti di rimozione delle macerie che interessano un aggregato siano terminati e collaudati.</p>	<p>RESPINTA Eventuali modifiche al piano di rimozione macerie verranno prese in considerazione dalla A.C. secondo la normativa vigente in materia di rimozione macerie e quanto stabilito dal soggetto attuatore. Si precisa che il volume delle macerie non ha conseguenze sulle prescrizioni di PdR, non modifica il QTE e non incide nel calcolo del contributo da legge 77/09.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.13</p>	<p>In riferimento all'elaborato P7 pag. 8, par. 2.4 (a) si osserva che: La messa in sicurezza prevista per elementi costruttivi resi svincolati dal resto dell'edificio da opere di demolizione distinte e differite nel tempo, non tiene conto della conservazione delle caratteristiche costruttive degli aggregati caratterizzati da orizzontamenti e chiusure verticali in comune. Tale evento inoltre è in contraddizione con gli interventi previsti e basati sulla equivalenza tra la Unità Strutturale e la Unità Architettonica, equivalenza non conforme alle norme vigenti.</p>	<p>RESPINTA Il volume delle macerie non ha conseguenze in generale sulle prescrizioni di PdR e in particolare sulla definizione delle categorie di intervento.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.14</p>	<p>In riferimento all'elaborato P7 pag. 10, par. 2.4 (a) si osserva che: Il PdR non specifica compiutamente con che metodo si stabilisce la "entità delle demolizioni" totali a seguito delle "situazioni irrimediabilmente compromesse". Inoltre il PdR non è conforme con l'OPCM n . 3881 del 2010 art. 5. I lavori di rifacimento di ruderi in cui è impossibile stabilire il volume e la sagoma originari, sono qualificabili invece come nuova costruzione. Nel concetto giuridico di rudere rientra, senza dubbio, il caso relativo al rifacimento di un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali e privo di copertura, con conseguente non invocabilità della disposizione urbanistica che consente il mantenimento dei volumi preesistenti e quindi la mera ristrutturazione e non la nuova costruzione.</p>	<p>RESPINTA In relazione al metodo per stabilire la "entità delle demolizioni" sugli edifici, il PdR in generale si promuove la conservazione di tutte le parti riutilizzabili nella ricostruzione, salvo la ripulitura delle zone di bordo dei crolli (sia orizzontali che sub-verticali) finalizzata alla realizzazione dei corretti ammorsamenti tra le porzioni murarie esistenti e quelle da ricostruire.</p>
---	--------------	--	---

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.15</p>	<p>In riferimento all'elaborato P-10 si osserva che: Per quanto riguarda la ricostruzione completa, prevedere lo strumento del Piano Attuativo all'interno di un aggregato frantumato in U.A., comporta differenti modalità attuative per ogni U.A. (attuazione diretta vs attuazione indiretta con passaggio doppio in Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURA). Inoltre U.A. confinanti possono essere soggette a obblighi temporali ed attuativi diversi per la stipula o meno di convenzioni derivanti dal Piano Attuativo, causando il mancato raggiungimento degli obiettivi della L.77/89 riguardanti il veloce rientro degli abitanti nelle loro residenze.</p> <p>La possibilità di redigere un Piano Attuativo non deve essere limitata in base alle indicazioni derivanti dalla non conforme equivalenza U.A. ed Unità Strutturali, ma a seguito del danno rilevato dal progettista incaricato dal consorzio ed alle analisi svolte in base al DM 14.01.2008, alla Circolare prot. 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, al calcolo del limite di convenienza. Pertanto, per raggiungere gli obiettivi della L. 77/2009 relativi al rapido rientro della popolazione alle proprie abitazioni, la declinazione degli interventi all'interno dell'aggregato non deve comportare la redazione di lunghe varianti urbanistiche al PdR (attuazione indiretta), ma devono essere determinati da provvedimenti di sola competenza dell'ufficio tecnico comunale a seguito della istruttoria del progetto edilizio e della annessa relazione tecnica senza procedure di variante urbanistica (attuazione diretta).</p>	<p>RESPINTA</p> <p>Nelle categorie d'intervento il PdR prevede in generale lo strumento diretto come modalità d'attuazione ordinaria. Solo in casi particolari (ad esempio nelle categorie d'intervento con nuova S.U.C. di previsione ovvero nel caso di ricostruzione totale con allineamenti, sedimi e sagome differenti) gli interventi vengono assoggettati alla procedura di piano attuativo motivata dalla necessità di verifica della corrispondenza con gli obiettivi generali del PdR, e dalla necessità di verifica della qualità delle scelte architettoniche e sulle conseguenze sugli spazi architettonici e sugli standard urbanistici.</p>
---	--------------	--	---

593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.16	In riferimento all'elaborato P7 pag. 11, par. 3.1 si osserva che: Il PdR impone il riuso di quasi tutti i materiali (pietre, ferro, legname). I maggiori costi delle lavorazioni previste per raggiungere tale massivo riuso sono stati calcolati nel QTE? Si propone inoltre di eliminare la possibilità di usare l'alluminio per la realizzazione degli infissi esterni, in conformità agli obiettivi di conservazione dei tessuti urbani espressi dal PdR.	PARZIALMENTE ACCOLTA L'uso di infissi in alluminio sarà limitato a determinate tipologie che assicurano specifiche caratteristiche e che saranno descritte puntualmente nelle NTA e nell'elaborato P17.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.17	In riferimento all'elaborato P7 si prende atto che il PdR si occupa di temi non urbanistici (etichette adesive).	RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. L'estensore confonde le indicazioni dettate dal soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, Ing. Giuseppe Romano, (Prot. n. 21100 del 04/11/2011, con oggetto: <i>sistema gestione materiali costruttivi di pregio</i>) con le indicazioni di PdR.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.18	La tavola P11 riporta un perimetro degli aggregati difformi con quelli riportati nella tavola P11 e R2	PARZIALMENTE ACCOLTA Il tematismo riportato nella tavola P11 non è oggetto delle prescrizioni di PdR. La Tavola R2 riporta i perimetri degli aggregati. In ogni caso i perimetri prescrittivi degli aggregati sono indicati nelle pubblicazioni dei relativi decreti sindacali.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.19	In riferimento all'elaborato P-10 si osserva che: la legenda incompleta per quanto riguarda sia i tematismi che i graficismi riportati nella planimetria (campitura verde).	PARZIALMENTE ACCOLTA Nell'elaborato non è assente nessun tematismo di PdR. È invece integrata e verificata graficamente la voce "spazi aperti di pertinenza, corti".

593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.20	In riferimento all'elaborato P-11 si osserva che: la legenda incompleta per quanto riguarda sia i tematismi che i graficismi riportati nella planimetria (campitura verde).	PARZIALMENTE ACCOLTA Nell'elaborato non è assente nessun tematismo di PdR. E' invece integrata e verificata graficamente la voce "spazi aperti di pertinenza, corti".
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.21	Incoerenza tra i tematismi riportati in planimetria sulla U.A. 35 tra l'elaborato P10 e l'elaborato P11	PARZIALMENTE ACCOLTA I nuclei di sostituzione edilizia sono proposti dalla amministrazione e di seguito concertati con i proprietari. Nel caso in cui i proprietari non volessero aderire alla proposta della AC, i loro interventi ricadranno nelle categorie di intervento riportate nella tavola P10.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.22	In riferimento all'elaborato P11 si osserva che: per l'aggregato VSA 07 il "passaggio pubblico da conservare" ricade invece su una proprietà privata, pertanto va sottoposto ad esproprio previa motivazione e quantificazione dell'indennizzo. Inoltre non è stata inserita tutta la volumetria riportata nella proposta di intervento.	RESPINTA La dicitura riportata nella osservazione ("passaggio pubblico da conservare") non è presente nel PdR ove invece si indicano "sottopassi e passaggi da conservare": per questi ultimi l'uso pubblico o eventuale esproprio verrà definito in sede di piano attuativo. Anche la seconda osservazione non è corretta: nel nucleo di sostituzione edilizia si prevede la volumetria di cui all'osservazione.

593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.23	In riferimento all'elaborato P11 si osserva che: Lo "spazio aperto di pertinenza/corti" confinante con la UA 67 e rientrante nella UA 65 dell'aggregato VSA 16 è in realtà un edificio (vedi P10 e R2).	ACCOLTA
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.24	Indicazioni incoerenti tra l'elaborato P11 ed i diversi elaborati grafici (P10, P6, P5, R4, R7, R8, R13 e R2): parte dell'edificio (UA215) dell'aggregato VSA 12 posto all'incrocio tra via Colle Saraceno e via Andreassi: non contiene tematismi pur essendo di proprietà privata e funzionale all'edificio stesso. Pertanto si chiede la reintegrazione di tal parte all'interno della categoria di intervento di cui alla UA 215, avendo pieni diritti per accedere ai benefici di cui alla L 77/2009 ed alla LR 89/83.	PARZIALMENTE ACCOLTA Le numerazioni di UA indicata dall'estensore si riferiscono in realtà ai numeri di particella catastale. L'eliminazione della scala di accesso può essere integrata con particolari prescrizioni edilizie che ne conservino il carattere tipologico.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.25	Indicazioni di piano incoerenti per quanto riguarda l'U.A. n. 47 dell'aggregato VSA 11 tra l'elaborato P11 e P10 prospiciente la via del Medico.	ACCOLTA
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.26	In riferimento all'elaborato P11 si osserva che: la legenda incompleta per quanto riguarda tematismi e graficismi riportati nei profili pertanto è impossibile effettuare le osservazioni di cui alla L.R 18/83.	RESPINTA I profili della tavola 11.a riportano il numero di livelli di progetto e la relativa categoria d'intervento della sostituzione edilizia.

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.27</p>	<p>In riferimento all'elaborato P11 si osserva che: Gli obiettivi del piano "restauro e ricostruzione della identità storica del tessuto edilizio ed urbano" (art. 1 NTA, primo capoverso) contrasta con la decisione di demolire e non ricostruire parti di tessuto edilizio di riconosciuto valore storico (vedi elaborato P2 pag.6 nota 7). Tale decisione inoltre non è motivata. La demolizione senza ricostruzione: 1) contraddice il valore storico dichiarato nella relazione tecnica; 2) non consente il rientro della popolazione nella propria casa prevista dalla L. 77/09; 3) lede i diritti reali su edifici e terreni pertinenziali; 4) demanda a successivi atti amministrativi comunali non dichiarati, la cui definizione temporale non è certa, così come sono incerte le modalità attuative ed i risultati delle procedure di approvazione; 5) determina un danno patrimoniale ed economico ai titolari dei diritti reali che si vedono sottratti, senza motivazione, l'accesso ai benefici della L. 77/09, con preavviso di azioni di autotutela e chiamata in causa per la quantificazione dei danni in sede legale qualora l'AC non receda dai suoi intenti; 6) determina un danno al costituendo consorzio obbligatorio, per il combinato disposto dei precedenti punti; 7) non è stata richiesta dai proprietari, 8) contraddice il criterio base del PdR che riguarda "la conservazione della identità del tessuto storico dei centri storici e promuove la permanenza dei tracciati e degli spazi urbani che ne caratterizzano l'assetto consolidato" (P17 pg. 3 premessa).</p>	<p>RESPINTA Il PdR prevede solo tre interventi di "demolizione senza ricostruzione" al fine di ricostruire originarie caratteristiche del tessuto urbano quali aie e corti di pertinenza (peraltro ancora diffuse nel tessuto urbano stesso) e al fine di realizzare quanto affermato all'art. 2, comma 1 del DCD n. 3. Ai fini delle attuazioni delle previsioni del PdR, il danno patrimoniale ed economico ai titolari dei diritti reali, sebbene determinato dalle previsioni di pubblica utilità, può essere risarcito nella delocalizzazione prevista secondo criteri e modalità che saranno stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o eventuali nuove normative da parte degli enti sovraordinati.</p>
---	--------------	--	--

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.28</p>	<p>Le NTA (elaborato P 15, art.4), pur essendo indicative, sono non conformi con il Regolamento Edilizio: la Superficie Coperta e l'Area di Sedime sono difformi dalla Superficie Copribile, così come Indice di Copertura; si crea una sovrapposizione dei parametri edilizi ed urbanistici e confusione nella interpretazione delle norme di Piano.</p>	<p>RESPINTA Le definizioni dei parametri urbanistici, edilizi e ambientali si trovano all'art.4 delle Nta del PdR e sono conformi alle leggi regionali. Sarà cura dell'Amministrazione comunale aggiornare le definizioni del Regolamento Edilizio per renderlo conforme alla legislazione vigente in materia.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.29</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15, art.4 si osserva che: l'Altezza massima ammissibile (ultimo capoverso) impedisce l'inserimento degli ascensori, in quanto le caratteristiche tecniche del fincorsa sono incompatibili con le norme del PdR, a meno di consentire, in deroga, un innalzamento notevole del colmo del tetto con incremento della pendenza della falda.</p>	<p>RESPINTA Relativamente alle zone storiche, ulteriormente definite dal perimetro del PdR, risulta inammissibile la realizzazione dei volumi tecnici eccedenti le falde di copertura. D'altra parte, le nuove tecnologie in materia di locali tecnici di ascensori e altre dotazioni sono oggi in grado di eliminare i suddetti volumi.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.30</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art.4 si osserva che: V (Volume di progetto o volume urbanistico) Il mantenimento del Volume esistente nel caso degli interventi di Consolidamento, Completamento e Ricostruzione, impedisce l'inserimento di volumi tecnici (ascensori, locale caldaia, locale contatori, cisterne di raccolta dell'acqua piovana di cui all'art. 8 delle NTA). Inoltre si impedisce di realizzare garage pertinenziali interrati di cui alla L.122/89, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'applicazione dell'art. 30 della LR 18/83: "... Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi:- aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa; ...".</p>	<p>RESPINTA Nell'ambito delle categorie d'intervento il volume di progetto non impedisce la realizzazione di pertinenze interrato. Per quanto riguarda l'intervento nei centri storici si raccomanda di evitare la realizzazione di garage interrati perché prevedono rampe di accesso. Per quanto riguarda i locali tecnici, nelle NTA relative non si esclude la possibilità di nuovi volumi tecnici (art. 2 delle NTA) ma si precisa la loro localizzazione all'interno delle falde di copertura, sia esistenti che di progetto.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.31</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art. 5, c. 1, voce c.: si chiede che venga differenziato ed esplicitato il restauro dal risanamento conservativo. Sono due interventi differenti (vedi TU sull'edilizia e LR 18/83)</p>	<p>RESPINTA La definizione di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO introdotta dalle NTA del PdR integra le categorie di intervento presenti all'art. 30 comma C e comma D della LR 18/1983, ovvero quella del RESTAURO CONSERVATIVO e del RISANAMENTO IGIENICO ED EDILIZIO.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.32</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art.6 si osserva che: premesso che nella Zona A del PRG, corrispondente sostanzialmente al PdR, gli standard urbanistici di cui al DM 1444/68 ed alla Legge 244/2007 art. 1 comma 259 non vanno reperiti ma soddisfatti (standard funzionali di cui alla LR 18/83 art. 17) nella misura 1/2 di quella effettiva, si chiede di esplicitare meglio lo "standard urbanistico privato".</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA L'obbligo di realizzare parcheggi privati in proporzione a nuova superficie utile coperta (L. 122/1989 e s.m.) è convenzionalmente definito come standard urbanistico privato. All'interno del perimetro del Piano di Ricostruzione, se non specificamente previsto da altre sched e e allegati, gli interventi sono esonerati da tale obbligo, anche in presenza di cambio di destinazione d'uso ed eventuale nuova superficie di destinazione residenziale.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.33</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art.7 si osserva che: Il Piano Particolareggiato è solo uno dei Piani Attuativi, si propone di estendere le possibilità ai piani attuativi previsti dalla LR 18/83, al piano PEEP, ai Piani di Recupero, all'insieme dei Programmi Complessi, ai Programmi Integrati (DCDR 3/2010)</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA si accoglie la estensione di piano particolareggiato a tutte le forme di pianificazione attuativa indiretta prevista dalla Normativa Urbanistica nazionale e regionale vigente.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.34</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15, pag.8 art 12 c.1 si prende atto che il PdR non localizza gli usi diversi da quelli residenziali previsti dalle NTA secondo i criteri di coerenza, usi che incidono sugli interessi pubblici della città (esempio sulla accessibilità, sulla fruibilità) e che possono essere incoerenti tra di loro (ad esempio R.S.A., cliniche private, attività commerciali notturne, residenze), lasciando alla iniziativa privata la determinazione di dove e quando intervenire.</p>	<p>RESPINTA il PdR individua le destinazioni d'uso in base a quella prevalentemente residenziale. Quest'ultima è sempre accompagnata da altre destinazioni d'uso, la cui previsione coincide con l'obiettivo di riqualificazione dei centri urbani. Il Pdr esclude in maniera chiara le destinazioni d'uso non più compatibili con il tessuto residenziale e rimanda al PRG, come naturale esito della pianificazione territoriale, l'individuazione di destinazioni d'uso coerenti con la visione di un tessuto urbano vivo e non settorializzato.</p>
---	--------------	---	--

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.35</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art.9 si osserva che: la definizione di Unità Strutturale e dell'equivalente U.A. proposta dal PdR, non è conforme al DM 14,01,2008 comma 8.7.1 ed alla circolare prot. 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione</p>	<p>RESPINTA Il PdR suddivide gli aggregati in Unità Architettoniche al fine di fornire indicazioni di intervento più puntuali e tendere alla conservazione di quanto possibile evitando demolizioni ingiustificate. Mentre la suddivisione in UA è prescrittiva, la corrispondenza tra UA di PdR e US del DM 14-1-2008 è indicativa. Al fine di facilitare la elaborazione dei progetti potranno essere proposte modifiche (accorpamenti di più UA adiacenti) motivate delle US, che saranno presentate nella fase di elaborazione dei progetti edilizi. A seguito di tale richiesta motivata, l'UTC valuta la documentazione ed esprime parere.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.36</p>	<p>In riferimento all'elaborato P15 art.9 c.4 si osserva che: La variante delle UA e dei sub aggregati è possibile con la procedura di variante urbanistica al PdR con prolungamenti dei tempi per la ricostruzione. Si propone che sia il settore tecnico a valutare la variazione delle UA e dei sub aggregati sulla base del progetto edilizio redatto dal tecnico incaricato dal consorzio obbligatorio (attuazione diretta). L'analisi del danno propedeutica alla redazione del PdR è incompleta (elaborato P2 "Relazione" pag. 6 paragrafo 4.2, 4° capoverso), pertanto delimitazione delle UA, la conseguente determinazione degli interventi e la equivalenza con le unità strutturali derivano da motivazioni insufficienti ed incomplete (difetto di motivazione).</p>	<p>1) PARZIALMENTE ACCOLTA Il PdR suddivide gli aggregati in Unità Architettoniche al fine di fornire indicazioni di intervento più puntuali e tendere alla conservazione di quanto possibile evitando demolizioni ingiustificate. Mentre la suddivisione in UA è prescrittiva, la corrispondenza tra UA di PdR e US del DM 14-1-2008 è indicativa. Al fine di facilitare la elaborazione dei progetti potranno essere proposte modifiche motivate delle US (accorpamenti di più US adiacenti), che saranno presentate nella fase di elaborazione dei progetti edilizi. A seguito di tale richiesta motivata, l'UTC valuta la documentazione ed esprime parere.</p>

					<p>In ogni caso, l'accorpamento di più US non modifica la attribuzione delle categorie di intervento nelle UA adiacenti eventualmente coinvolte (vedi controdeduzione alla osservazione n. 35).</p> <p>In riferimento alla partizione di aggregati (o individuazione di sub-aggregati), il PdR recepisce le suddivisioni definite con perizia dall'UTC (art. 3 c. 1 OPCM 3832/2009)</p> <p>2) RESPINTA</p> <p>l'analisi del danno che sta alla base alle scelte di PdR (definizione delle categorie di intervento) è dettagliata e approfondita ed è stata realizzata immediatamente dopo il terremoto. Consente quindi di restituire un quadro esaustivo della qualità e della entità del danneggiamento occorso.</p>
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.37	In riferimento all'elaborato P15 art.12, c 3 si consiglia di inserire la misura massima dello sporto di gronda	<p>ACCOLTA</p> <p>sebbene previsioni di dettaglio siano già contenute nelle NTA (punto 3 "dispositivi architettonici di finitura" per ciascuna categoria di intervento), si accoglie l'indicazione di sporto massimo di gronda paria cm. 80 dal fronte stradale dell'edificio</p>
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.38	<p>In riferimento all'elaborato P15 pag. 6, art. 8 si osserva che:</p> <p>La realizzazione di cisterne di raccolta di acqua piovana, combinata al mantenimento dei volumi e delle superfici esistenti previsti dall'art. 4 e 5 delle NTA del PdR, comporta che parte delle superfici non vanno ripristinate alle funzioni preesistenti, ma vanno destinate all'uso di cui all'art. 8 delle NTA del PdR. Si rimanda alla osservazione n. 30</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>si ribadisce che nuovi volumi di progetto possano essere realizzati purché in conformità con le categorie di intervento. In particolare, le cisterne, il cui obbligo di realizzazione è limitato a particolari tipologie di superficie, possono essere realizzate sia in locali interrati di pertinenza che all'interno delle falde di copertura, in soffitte o altre intercapedini, sia esistenti che di progetto.</p>
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.39	<p>In riferimento all'elaborato P15 pag. 8, art. 13 si osserva che:</p> <p>Gli obiettivi del piano "restauro e ricostruzione della identità storica del tessuto edilizio ed urbano" (art. 1 NTA,</p>	<p>RESPINTA</p> <p>Il PdR prevede solo tre interventi di "demolizione senza ricostruzione" al fine di</p>

		<p>primo capoverso) contrasta con la decisione di demolire e non ricostruire parti di tessuto edilizio di riconosciuto valore storico (vedi elaborato P2 pag.6 nota 7). Tale decisione inoltre non è motivata.</p> <p>La demolizione senza ricostruzione: 1) contraddice il valore storico dichiarato nella relazione tecnica; 2) non consente il rientro della popolazione nella propria casa prevista dalla L. 77/09; 3) lede i diritti reali sugli edifici e sui terreni pertinenziali; 4) demanda a successivi atti amministrativi comunali non dichiarati, la cui definizione temporale non è certa così come sono incerte le modalità attuative ed i risultati delle procedure di approvazione; 5) determina un danno patrimoniale ed economico ai titolari dei diritti reali che si vedono sottratti, senza motivazione, l'accesso ai benefici della L. 77/09, con preavviso di azioni di autotutela e chiamata in causa per la quantificazione dei danni in sede legale qualora l'AC non receda dai suoi intenti; 6) determina un danno al costituendo consorzio obbligatorio, per il combinato disposto dei precedenti punti; 7) non è stata richiesta dai proprietari, 8) contraddice il criterio base del PdR che riguarda "la conservazione della identità del tessuto storico dei centri storici e promuove la permanenza dei tracciati e degli spazi urbani che ne caratterizzano l'assetto consolidato" (P17 pg. 3 premessa).</p>	<p>ricostruire originarie caratteristiche del tessuto urbano quali aie e corti di pertinenza (peraltro ancora diffuse nel tessuto urbano stesso) e al fine di realizzare quanto affermato all'art. 2, comma 1 del DCD n. 3. Ai fini delle attuazioni delle previsioni del PdR, il danno patrimoniale ed economico ai titolari dei diritti reali, sebbene determinato dalle previsioni di pubblica utilità, può essere risarcito nella delocalizzazione prevista secondo criteri e modalità che saranno stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o eventuali nuove normative da parte degli enti sovraordinati.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.40</p>	<p>In riferimento all'elaborato P16, pag.2 si osserva che: L'attività didattica svolta precedentemente alla stipula della convenzione in due corsi universitari da studenti non retribuiti, è stata utilizzata per la produzione di servizi soggetti al "Codice degli appalti, servizi e forniture" per la redazione del PdR.</p>	<p>RESPINTA Osservazione non pertinente al PdR. Il contributo dell'attività didattica svolta sul campo dai titolari della convenzione è nettamente distinto dall'attività convenzionata per la realizzazione del PdR. L'attività didattica costituisce invece qualità scientifica significativa per la redazione di un PdR che presenti contenuti ideali e conformi con i principi del restauro urbano e architettonico.</p>

593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.41	<p>In riferimento all'elaborato P17 art. 2.2 si osserva che: la prescrizione di conservare o restaurare le strutture voltate in base a considerazioni di tipo storico, morfologico e tipologico del tessuto edilizio, non è conforme a quanto previsto dal DM 14,01,2008 comma 8.7.1 ed alla circolare prot. n° 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione. Secondo tali norme, la verifica strutturale determina la scelta di conservare o restaurare le strutture voltate. Inoltre il PdR non è conforme con l'OPCM n . 3881 del 2010 art. 5.</p>	<p>RESPINTA</p> <p>Il PdR promuove la conservazione di quanto possibile evitando demolizioni di parti di tessuto e in particolare la conservazione delle strutture murarie esistenti e/o residue dai crolli, fatta salva la eventualità del loro consolidamento se dimostrato indispensabile a seguito delle indagini conoscitive (fase preliminare alla progettazione edilizia). Il comma 8.7.1 del DM 14-1-2008 (costruzioni in muratura) – e più in generale tutto il capitolo 8 (costruzioni esistenti) – non entra in alcuna decisione riferibile alla conservazione ovvero sostituzione di edifici esistenti. In riferimento alla valutazione della sicurezza, la norma individua i casi nei quali detta valutazione è obbligatoria (comma 8.3) e ne fissa la finalità nella definizione dei provvedimenti che è necessario adottare <i>“affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili nella continuazione dell'uso attuale, nella modifica della destinazione d'uso o nell'adozione di opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell'adeguamento”</i> (Circolare 617 del 2 febbraio 2009, comma 8.3).</p>
-----------	-----------	---	-------	--	--

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.42</p>	<p>In riferimento all'elaborato P17 art. 2.2 si osserva che: La presenza dei piani interrati e seminterrati voltati verrà effettuata in sede di costituzione del consorzio obbligatorio che prevede la quantificazione dello stato di consistenza delle proprietà. Tale fase, successiva alla approvazione del PdR, comporterà una serie di varianti urbanistiche sia per quanto riguarda le categorie di intervento da applicare che per la determinazione delle volumetrie esistenti. Si chiede che sia di competenza dell'ufficio tecnico comunale la determinazione delle categorie di intervento all'interno dell'aggregato in virtù delle risultanze dello stato di consistenza immobiliare del consorzio obbligatorio e in virtù delle verifiche strutturali redatte in base al DM 14,01,2008 ed alla circolare prot. 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione ed all'OPCM n. 3881 del 2010 art. 5.</p>	<p>RESPINTA I rilievi su cui il PdR viene elaborato sono ritenuti validi a meno delle verifiche sulle consistenze, sulle dimensioni e sulle quantità che verranno effettuate al momento della redazione e dell'approvazione delle necessari titoli abilitativi all'intervento. Pertanto non è necessario predisporre una variante al PdR per variare tali parametri.</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.43</p>	<p>In riferimento all'elaborato P17 pag. 4, art.2.2 D si osserva che: I processi concertativi vanno esplicitati e regolamentati nel PdR per raggiungere il principio di equità. Inoltre qualora si verifici una mancata concertazione per un disaccordo tra le parti pubbliche e private, si determina l'impossibilità di rientrare ai benefici della L. 77/09 e del PdR. L'eventuale variante del PdR comporta oneri la cui attribuzione non è definita. Inoltre la concertazione è su base volontaria e non può essere coercitiva. Si chiede pertanto di prevedere che la volumetria interessata alla demolizione sia ripristinata in sito o distribuita all'interno dell'aggregato secondo gli intenti espressi dai proprietari o dal consorzio obbligatorio Si rimanda inoltre alle osservazioni n. 39, 27</p>	<p>RESPINTA si ribadisce che la volumetria destinata alla demolizione è delocalizzata ai fini di pubblica utilità, per il recupero della morfologia e tipologia dell'abitato. Il diritto alla delocalizzazione previsto dalla normativa vigente sarà precisato dalla AC mediante altri strumenti urbanistici generali e/o attuativi. In ogni caso si prevederà l'inclusione di tali zone in comparti relativi alle contigue aree di ricostruzione, anche al fine di inserire nelle previsioni di attuazione i titolari di diritti reali i cui beni sono soggetti a demolizione.</p>

<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.44</p>	<p>In riferimento all'elaborato P17 pag. 4, art.2.3 si osserva che: La determinazione della partizione degli aggregati in sub aggregati deve avvenire in base alle risultanze del DM 14,01,2008 e della circolare prot. 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, e non secondo i criteri espressi dal PdR.</p>	<p>RESPINTA La suddivisione degli aggregati in partizioni di aggregato sarà definita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. (Rif.OPCM 3820/2009 OPCM 3832/2009)</p>
<p>593/IV/10 20-mar-12 Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T</p>	<p>22.45</p>	<p>In riferimento all'elaborato P17 pag. 4, art.2.3 si osserva che: Le finalità delle UA espresse dal PdR sono di declinare le categorie di intervento in base al rilievo ("incompleto", vedi elaborato P2 "Relazione" pag. 6 paragrafo 4.2, 4° capoverso) del danno e da assegnare a parti di aggregato definiti secondo la suddivisione particellare (in alcuni aggregati presunta) e a considerazioni storiche, morfologiche dei soli prospetti. Tale procedura, oltre ad essere basata su analisi incomplete, non è conforme al DM 14,01,2008 ed alla circolare prot. 1021/STM del 28,02,2012 del Commissario Delegato per la Ricostruzione. Pertanto la definizione di quale parte di aggregato deve essere consolidato, quale deve essere completato e quale deve essere sostituito, va effettuata dal tecnico incaricato in base alla suddetta normativa ed all'OPCM n . 3881 del 2010 art. 5. Il suggerimento del PdR di redigere apposite varianti urbanistiche per modificare le U.A. e le categorie di intervento, determina il mancato raggiungimento degli obiettivi della L. 77/2009, oneri a carico dei privati, lunghe attese per il completamento dell'iter amministrativo di approvazione (adozione, osservazioni, approvazione, pubblicazione). Si propone che la modifica delle UA e delle categorie di intervento non costituisca variante urbanistica, ma</p>	<p>RESPINTA Il PdR suddivide gli aggregati in Unità Architettoniche al fine di fornire indicazioni di intervento più puntuali e tendere alla conservazione di quanto possibile evitando demolizioni ingiustificate. Mentre la suddivisione in UA è prescrittiva, la corrispondenza tra UA di PdR e US del DM 14-1-2008 è indicativa. Al fine di facilitare la elaborazione dei progetti potranno essere proposte modifiche motivate delle US (accorpamenti di più US adiacenti), che saranno presentate nella fase di elaborazione dei progetti edilizi edilizi. A seguito di tale richiesta motivata, l'UTC valuta la documentazione ed esprime parere. In ogni caso, l'accorpamento di più US non può modificare la attribuzione delle categorie di intervento nelle UA adiacenti eventualmente coinvolte. (vedi controdeduzione all'osservazione n. 35). La definizione di categorie di intervento costituisce parte fondamentale della redazione del PdR e delle scelte relative alla consistenza del tessuto edilizio urbano. Relativamente alla perimetrazione delle UA, il PdR non prevede variazioni di carattere</p>

			che sia valutata dall'ufficio tecnico in sede di istruttoria del progetto edilizio redatto dal tecnico incaricato dal consorzio obbligatorio (attuazione diretta).	urbano.	
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.46	In riferimento all'elaborato P17 pag. 4, art. 2.3 si osserva che: La definizione di Unità Strutturale è stabilita dal DM 14,01,2008 e non dal PdR che usa la relazione di equivalenza transitiva con le U.A.	RESPINTA Il DM 14-1-2008 assegna al progettista il compito della "individuazione della US"; coerentemente con le indicazioni della norma, il progettista del PdR individua nel tessuto le US identificandole al minimo come UA.
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.47	In riferimento all'elaborato P17 pag. 6, art. 3.2 si osserva che: L'intervento di consolidamento, di completamento o ricostruzione segue il limite imposto dall'OPCM n . 3881 del 2010 art. 5 e non quello imposto dal PdR.	RESPINTA il limite di convenienza economica è ampiamente compatibile con le categorie di intervento proposte dal PdR. Si precisa che tale limite è stato appositamente studiato al fine di consentire l'esercizio effettivo degli interventi di restauro e consolidamento dell'edilizia esistente anche al fine di evitare una impropria e ingiustificata sostituzione dei tessuti urbani storici.

593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.48	<p>In riferimento all'elaborato P17 pag. 6, art. 3.2 si osserva che: La circolare 2.2.2009 n. 617 paragrafo C8.4 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riporta che "Tale direttiva è adottabile per le costruzioni di valenza storico artistica, anche se no vincolate" anche se il paragrafo precedente fa riferimento alla Direttiva del 12.10.2007 e non a quella vigente del 9.2.2011. Comunque la definizione "è adottabile" non è prescrittiva e vincolante, ma possibilistica, altrimenti il redattore della Circolare avrebbe usato altre frasi (esempio "è obbligatorio adottare"), ma questa seconda ipotesi non sarebbe stata praticabile perché sarebbe stata in contrasto con l'art. 12 delle NTC e con quanto riportato nella premessa delle Linee Guida: "La presente Direttiva fornisce indicazioni per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato". Infatti le circolari ministeriali non hanno valore normativo ma esplicativo di norme, pertanto una qualsiasi incongruenza riportata nella circolare non inficia la validità della norma stessa.</p> <p>Pertanto la scelta di applicare la Direttiva anche degli edifici non vincolati è una possibilità che il tecnico del consorzio può, non deve, prendere in considerazione. Altrimenti il PdR pone una limitazione alle verifica strutturale ed alla sicurezza degli edifici nei confronti del sisma derivante da considerazioni storiche non prescritte dalla NTC e dalle Linee Guida.</p> <p>Si rappresenta che l'OPCM 3790/2009 e i relativi "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3790 del 17.7.2009", per l'accesso al contributo per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, prescrivono il raggiungimento di un livello di sicurezza minimo pari al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. (...)</p>	<p>RESPINTA sia le NTC in materia di vulnerabilità sismica sia tutte le procedure previste per la ricostruzione hanno come obiettivo primario e metodologia compatibile la conservazione del tessuto edilizio storico e la conservazione dell'identità morfologica e tipologica dei centri storici dell'Abruzzo. Quindi il PdR e le scelte da esso promosse sono finalizzate ad evitare la mera sostituzione edilizia, destino obbligato solo in una visione ristretta e parziale della ricostruzione edilizia e degli interventi professionali ad essa legati.</p>
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.49	In riferimento all'elaborato P18 si chiede di inserire la richiesta di intervento del sottopasso su via C. Andreassi	ACCOLTA
593/IV/10	20-mar-12	Fulvio Andreassi T arch. Fabio Andreassi T	22.50	Per l'elaborato P18, essendo comparativo, si rimanda a tutte le osservazioni precedentemente riportate	RESPINTA Osservazione troppo implicita per essere valutata
542/VI/10	14-mar-12	ing. Giovannino Anastasio RUP di VSA	23.1	inserimento dei sottotetti nel calcolo delle superfici per la convenienza economica	ACCOLTA Sulla base delle condizioni geometriche necessarie affinché una superficie sottotetto

					possa considerarsi superficie utile, e in base alle indicazioni di STM circa l'opportunità di disporre di un dato medio complessivamente significativo, è stato concordato con il RUP di aggiungere in tutte le UA in cui è presente la destinazione residenziale, una superficie sottotetto pari al 20% della superficie di impronta del fabbricato
542/VI/10	14-mar-12	ing. Giovannino Anastasio RUP di VSA	23.2	si chiede di ricalcolare la superficie utile dei fabbricati considerando le pareti perimetrali per uno spessore di 30 cm	ACCOLTA La superficie utile assunta ai fini del calcolo della superficie complessiva è stata ricalcolata riducendo all'84% la superficie lorda di fabbricato e non al 75% come fatto precedentemente. Detta percentuale è stata calcolata sperimentalmente sulla base di rilievi e progetti forniti dal RUP stesso
542/VI/10	14-mar-12	ing. Giovannino Anastasio RUP di VSA	23.3	aggiungere gli esiti dei fabbricati classificati F o G, per i quali sono state attribuite le classi di agibilità	ACCOLTA Perché rileva un aggiornamento degli esiti. In particolare, ai fini del QTE, alle UA ancora senza esito è stata attribuita la classe A o la classe E in relazione allo stato di danno rilevato e considerato nel Modello di QTE parallelamente all'esito di agibilità
574/VI/10	19-mar-12	amministrazione comunale di Villa Sant'Angelo	24	correzioni e integrazioni al PdR aventi come oggetto: 1)refusi di scrittura grafica e documentaria del PdR; 2) precisazioni progettuali. 3) revisione Perimetrazione 4)ampliamento dei termini per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art.4 OPCM 3996/2012, fino alla firma dell'intesa.	ACCOLTA perché si integra il piano con degli elaborati richiesti dall'amministrazione in corso d'opera.